

Parte speciale “Q”

Reati

in materia ambientale

Approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 005 del 24/01/2020

Q.1 La tipologia dei reati in materia ambientale (D. Lgs. 7.7.2011 n. 121 che ha introdotto l'art. 25-*undecies* del Decreto)

Il D. Lgs. n. 121/2011, in vigore dal 16 agosto 2011, ha introdotto - in attuazione delle Direttive Europee 2008/99/CE e 2009/123/CE - due nuovi reati nel codice penale, che sanzionano rispettivamente l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; il provvedimento prevede, inoltre, nuove sanzioni amministrative a carico di persone giuridiche e società conseguenti alla commissione di reati in materia di trattamento dei rifiuti e più in generale in materia ambientale.

Eccezion fatta per la fattispecie di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti) e per le ipotesi previste dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 202/2007 (sversamento in mare da navi di sostanze inquinanti rispettivamente doloso e colposo), tutti i reati inseriti nel nuovo catalogo sono contravvenzioni e, come tali, punibili tanto a titolo di dolo quanto a titolo di colpa, perlopiù configurate come violazioni formali, come reati di mera condotta che non necessitano per la loro integrazione del verificarsi di alcun evento lesivo.

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, ha da ultimo inserito nel codice penale il Titolo VI *bis* intitolato "*Dei delitti contro l'ambiente*", parte dei quali è configurata dalla legge stessa come reato-presupposto, atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/01.

Si tratta dei reati di cui agli artt. 452 *bis* e seguenti del codice penale, descritti per primi qui di seguito.

Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale

La fattispecie sanziona chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale, dovendosi intendere per disastro ambientale, in alternativa:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Entrambi i delitti sono puniti, seppur con pene ridotte, anche a titolo di colpa *ex art. 452 quinquies c.p.*, sia nel caso che si determini il danno, sia che dai fatti derivi il pericolo di inquinamento o disastro ambientale, con conseguente responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

Art. 452 *sexies* c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Il delitto punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

L'art. 452 *octies* c.p. dispone, inoltre, l'aggravamento delle pene previste per i reati di associazione per delinquere e associazione per delinquere di stampo mafioso, qualora le stesse siano preordinate alla commissione dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI *bis* c.p.

Art. 727 *bis* c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Fattispecie volta a sanzionare il fatto di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

È fatto salvo il caso in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733 *bis* c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Il reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora, compromettendone lo stato di conservazione.

D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale

Art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 Sanzioni penali in materia di scarico di acque reflue industriali

La norma sanziona lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e lo scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione; punisce, altresì, lo scarico di acque reflue industriali in

violazione dei limiti tabellari o di quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente e la violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Vieta da ultimo lo scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento, salvo che le stesse siano in quantità tali da essere rese rapidamente innocue dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256 comma 1 lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 (primo periodo) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

La norma punisce le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208-216 del medesimo decreto, distinguendo sul piano sanzionatorio le condotte che hanno ad oggetto rifiuti non pericolosi da quelle che hanno ad oggetto rifiuti pericolosi.

Al comma 3 si sanziona la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non. È, altresì, punita, ai sensi del quarto comma, sebbene con pena ridotta della metà, l'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché l'ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Il comma 5 sanziona eventuali attività di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187.

Integra, invece, la fattispecie di cui al sesto comma, il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Art. 257 commi 1 e 2 Bonifica dei siti

Integra la fattispecie chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, laddove non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti ovvero ometta di darne comunicazione agli enti competenti.

La pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 comma 4 (secondo periodo) Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

La norma estende l'ambito di applicazione dell'art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata) al fatto di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 comma 1 Traffico illecito di rifiuti

La fattispecie recepisce l'ipotesi di traffico o spedizione illeciti di rifiuti prevista dall'art. 26 del Regolamento CEE n. 259 del 1993, anche in questo caso prevedendo un aumento di pena laddove si tratti di rifiuti pericolosi.

Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti

Incorre nella sanzione prevista dall'art. 260 chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il richiamo al presente articolo, in seguito alle modifiche apportate al D. Lgs. 231/2001 da parte del D. Lgs. 21/2018, deve intendersi riferito all'art. 452 *quaterdecies* c.p.

Art. 260 bis commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 (primo e secondo periodo) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

La norma applica la sanzione di cui all' articolo 483 c.p. (Falso ideologico del privato in atto pubblico) tanto a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, tanto a colui che di tale certificato faccia uso.

A norma del comma 8 si applica, altresì, la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. al trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

L'entrata in vigore del SISTRI risulta, tuttavia, prorogata al 31.12.2015 e, con esso, l'apparato sanzionatorio e l'eventuale conseguente responsabilità amministrativa dell'Ente.

D. Lgs. 150 del 7 febbraio 1992 – Disciplina dei reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Artt. 1 e 2

Le fattispecie sanzionano – con riguardo agli esemplari appartenenti alle specie elencate rispettivamente nell'allegato A e negli allegati B e C del Regolamento - laddove il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di chi:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 a), del Regolamento CEE n. 338/97 per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al suddetto Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Art. 3 bis co. 1

La norma estende l'ambito di applicazione del libro II, titolo VII, capo III del codice penale ai fatti di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

L. n. 549 del 28 dicembre 1993 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Art. 3 co. 6 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

La norma sanziona l'inosservanza della disciplina dettata dal Regolamento CEE 594 del 1991 in materia di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, nonché l'inosservanza dell'obbligo di cessazione entro il 31 dicembre 1999 di tali attività laddove le stesse abbiano ad oggetto le sostanze lesive di cui alla tabella B.

D. Lgs. n. 202 del 6 novembre 2007 – Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi

Art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, integra la fattispecie il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente versino in mare sostanze inquinanti del tipo idrocarburi o altre sostanze liquide nocive.

Art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, integra la fattispecie il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che per colpa versino in mare sostanze inquinanti del tipo idrocarburi o altre sostanze liquide nocive.

Q.2 Il Sistema di Gestione dell'Ambiente adottato dal Consorzio

L'attività di bonifica nel comprensorio consortile, consiste nella periodica e costante manutenzione, esercizio e vigilanza di una fittissima rete di canali irrigui e di scolo, che raccolgono le acque nei canali di bonifica per farle defluire nei corsi d'acqua demaniali.

L'attività di bonifica riguarda la regimazione delle acque che confluiscono nella rete gestita dal Consorzio. A tal proposito, si specifica fin d'ora che il Consorzio di Bonifica non ha nessuna competenza sugli aspetti qualitativi delle acque che si riversano nei propri canali. Pertanto lo smaltimento sopra indicato è da intendersi solo in termini quantitativi.

Infatti, il Consorzio emette esclusivamente autorizzazioni idrauliche. Il Consorzio provvede alla manutenzione delle canalizzazioni e delle opere irrigue (paratoie, sifoni e impianti di sollevamento fissi, sostegni, traverse etc.) che consentono attualmente di servire il territorio agricolo di competenza.

Il Consorzio svolge, inoltre, una intensa attività di progettazione ed esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione interessate il comprensorio, finanziate anche con contributi regionali, statali o comunitari, a cui, come detto, si associano compiti importanti in materia di tutela del territorio.

Il Consorzio riconosce che la componente ambientale rappresenta un fattore primario per il successo della propria attività.

La Direzione è costantemente impegnata, dunque, nel rispetto delle norme ambientali, urbanistiche, sulla sicurezza e l'igiene, a:

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

- ridurre gli impatti ambientali, controllando e limitando al minimo le emissioni in atmosfera, nel suolo e la rumorosità attraverso l'impiego di tecnologia adeguata;
- migliorare l'efficienza ambientale puntando sulla riduzione dei consumi energetici, sull'utilizzo di sostanze e prodotti con caratteristiche non inquinanti nonché sul mantenimento dell'identità naturale e culturale del territorio;
- prevenire l'inquinamento e il consumo di risorse, nell'ottica del perseguimento della massima "eco efficienza".

Q.3 Applicabilità delle fattispecie di reato al Consorzio

L'esame del complesso delle attività consortili consente sicuramente di escludere la possibilità di commissione dei reati in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché dei reati previsti dalla L. 549 del 1993 e dal D. Lgs. n. 202 del 2007.

Possono invece interessare l'attività del Consorzio i reati in materia ambientale introdotti dal D. Lgs. n. 152 del 2006 ed inseriti nel codice penale.

Q.4 Aree a rischio

Le principali aree dell'Ente a potenziale rischio reato, relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/01, sono di seguito identificate e valutate.

I processi sensibili che il Consorzio svolge al proprio interno, riguardano gli adempimenti connessi agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela di gestione dei rifiuti, e, in misura minore, scarichi di acque reflue, l'inquinamento del suolo e del sottosuolo.

In particolare, all'interno di tali processi sensibili, si evidenziano:

- pulizia dei canali e attività connesse alla gestione dei rifiuti che si ottengono da questo processo;

- scarichi idrici;
- utilizzo di risorse naturali;
- produzione di rifiuti;
- consumo di risorse energetiche;
- emissione di rumore;
- emissione di radiazioni ionizzanti;
- emissione di radiazioni elettromagnetiche;
- contaminazione del suolo;
- utilizzo di sostanze pericolose e o infiammabili.

Q.5 Destinatari della sezione speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

Alla luce di quanto emerso in sede di *risk assessment*, il Consorzio ha provveduto a individuare le funzioni responsabili per le predette attività, incaricate di monitorare gli impatti ambientali, nonché di dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali problematiche di carattere ambientale.

In particolare, per quanto riguarda la fase di progettazione degli interventi esterni, il Responsabile del Procedimento è chiamato a verificare e documentare, mediante la compilazione di apposita scheda di verifica (c.d. Rapporto tecnico di verifica-fattibilità), il rispetto della normativa vigente nonché delle procedure adottate dal Consorzio in materia di tutela ambientale.

Viene, dunque, redatto il progetto definitivo di intervento (c.d. Rapporto tecnico di verifica di progetto-progetto definitivo).

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente.

Con riguardo poi alla fase di esecuzione dei lavori, la verifica e la conseguente attestazione in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento sono rimessi al Responsabile tecnico del servizio di verifica, il quale sarà chiamato a sottoscrivere un'apposita lista di controllo e a segnalare problematiche ambientali eventualmente sopravvenute nel corso dei lavori al Responsabile del procedimento, nonché all'Organismo di Vigilanza del Consorzio.

Q.6 Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che devono trovare applicazione con riferimento alle singole attività nel cui ambito sussiste il rischio che si possano realizzare le ipotesi di reato descritte al paragrafo Q.1.

Preliminarmente, va rilevato che per quanto riguarda le fattispecie non applicabili all'attività svolta dal Consorzio, il Consiglio d'Amministrazione provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e la conseguente necessità di aggiornamento del Modello.

Per quanto riguarda le ipotesi di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del Decreto e ritenute potenzialmente applicabili, sono state invece individuate le seguenti aree di rischio:

Q.6.1 Fattispecie di inquinamento e disastro ambientale e fattispecie a tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette e di habitat all'interno di siti protetti

Rispetto a tali fattispecie debbono ritenersi aree a rischio le attività consortili svolte in ambiente esterno.

Il Responsabile, il Direttore dei Lavori e tutti gli operatori dovranno attenersi alle istruzioni operative elaborate, nonché segnalare ogni difformità o anomalia all'ODV.

Q.6.2 Fattispecie relative agli scarichi di acque reflue industriali

Debbono qui ritenersi aree a rischio le attività consortili svolte in ambiente esterno, quando si proceda a lavori di abbassamento della falda e, quindi, al prelievo di acque di falda e allo scarico in altri corpi idrici.

Il Responsabile, il Direttore dei Lavori e tutti gli operatori dovranno attenersi alle istruzioni operative elaborate, nonché segnalare ogni difformità all'ODV.

Q.6.3 Fattispecie in materia di gestione dei rifiuti

Con riguardo alle ipotesi di reato contemplate agli artt. 256 e seguenti del D. Lgs. n. 152 del 2006, debbono ritenersi aree a rischio le attività di:

- gestione di terre e rocce da scavo: RUP, il Direttore dei Lavori e tutti gli operatori dovranno attenersi alle istruzioni operative elaborate nell'ambito delle procedure interne nonché segnalare ogni difformità all'ODV.

Dovranno attenersi alle istruzioni operative elaborate nell'ambito delle procedure nonché all'ordine di servizio che il RUP indirizza di volta in volta al Direttore dei Lavori e all'impresa specializzata. A ciò si aggiunge la sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori e dell'impresa di un impegno a segnalare all'ODV ogni anomalia in ordine alle condotte di cui all'art. 256 d.lgs. 152/06.

- utilizzo di materiali riciclati: il RUP, il Direttore dei Lavori e tutti gli operatori dovranno attenersi alle istruzioni operative elaborate nell'ambito delle procedure. La sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori e dell'impresa dell'impegno a segnalare all'ODV ogni anomalia in ordine alle condotte di cui all'art. 256 d.lgs. 152/06 si estende in questo caso anche alla segnalazione delle difformità rispetto a prescrizioni eventualmente dettate dalla necessaria autorizzazione provinciale.
- ritrovamento di rifiuti nel corso dei lavori: laddove i rifiuti siano ritrovati in superficie, il Direttore dei Lavori ha la responsabilità di darne immediata comunicazione al Comune competente; laddove si rinvenissero invece rifiuti interrati, il Direttore dei Lavori dovrà informare il RUP, il quale è tenuto a coinvolgere Comune, Provincia e ARPAV in sede di conferenza di servizi per poi procedere a caratterizzazione e asporto dei rifiuti. RUP, Direttore dei Lavori e Impresa dovranno altresì segnalare all'ODV ogni difformità in ordine a tali procedure.

Q.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'ODV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati ambientali sono i seguenti:

- periodici contatti con i Capi del Settore agrario – ambientale e del Settore progettazione e lavori, che si faranno carico di riferire in merito al rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottate e sulla loro efficacia a prevenire la commissione dei reati. I capi Settore dovranno compilare e inviare all'ODV la scheda riportata alla fine del presente paragrafo;
- in caso di attivazione di procedure di Audit interno, confronto con l'Auditor, che riferirà in ordine agli esiti dell'attività ispettiva assegnatagli dal Direttore Generale;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi soggetto - dipendente o anche consorziato – e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'ODV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica, al Direttore Generale.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'ODV emergessero elementi tali da ravvisare la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione Speciale, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l'ODV dovrà riferire tempestivamente al Direttore Generale, che riferirà al soggetto a cui compete la decisione sull'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Qualora il reato (o il tentativo di commissione del reato) sia riconducibile al massimo vertice esecutivo, l'ODV riferirà al CdA.

SCHEDA EVIDENZA Rischio Reati ex D. Lgs. n. 231/2001

Direzione / Funzione:

All'Organismo di Vigilanza del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale

Premesso che:

- *Il Consorzio ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;*
- *tale Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del ____/____/____;*
- *il Modello prevede la predisposizione di Schede Evidenza delle attività svolte, da parte di ogni responsabile di Direzione/Funzione aziendale;*

nell'ambito delle proprie responsabilità operative, il sottoscritto, come previsto dal Modello Organizzativo, dichiara quanto segue:

- *Per quanto a propria conoscenza, non segnala alcuna anomalia o infrazione al Modello stesso e alle procedure aziendali in esso richiamate, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.*
- *Sono segnalati elementi di anomalia/infrazioni in relazione alle prescrizioni del Modello:*

DESCRIZIONE DELL'EVENTO	SOGGETTI INTERNI COINVOLTI	SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI	DATA IN CUI SI È VERIFICATO L'EVENTO

Data: ____/____/____

Firma: _____